



Città di Seregno

COMANDO POLIZIA LOCALE

COMUNE DI SEREGNO

0035501/19 26/06/2019



PARTENZA - 10 - 05

E.N.P.A. onlus
Sezione di Monza e Brianza
Via Lecco 164
20900 Monza

OGGETTO: CONCESSIONE DI PATROCINIO CON UTILIZZO DEL LOGO DEL COMUNE DI SEREGNO ED ALTRI BENEFICI A E.N.P.A. SEZIONE DI MONZA E BRIANZA PER CAMPAGNA ANNO 2019 CONTRO L'ABBANDONO ESTIVO DI ANIMALI.-

IL SINDACO

VISTO il Capo IV "Patrocinio ad iniziative, attività o manifestazioni ed altre forme di collaborazione", del vigente "Regolamento per la concessione di benefici, contributi, agevolazioni e altri interventi a favore di Enti, Associazioni ed altri organismi pubblici o privati" di cui all'art. 24 "Concessione del patrocinio e sua divulgazione";

VISTA la richiesta di patrocinio relativamente alla campagna anno 2019 contro il fenomeno dell'abbandono estivo di animali, con utilizzo del logo del Comune di Seregno ed altri benefici quali la stampa e l'affissione di manifesti o la diffusione tramite i propri canali informatici, presentata con e-mail prot. n. 33826 del 18/06/2019 da E.N.P.A. Ente Nazionale Protezioni Animali Sezione di Monza a Brianza;

VISTO l'art. 6, comma 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, così come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, laddove prevede che "a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni";

TENUTO CONTO di quanto espresso dalla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Lombardia - camera di consiglio del 20 dicembre 2010 - parere n. 1076/2010, laddove - in merito al divieto di "spese per sponsorizzazioni" di cui sopra, recita, in risposta al quesito di un'Amministrazione Comunale che sulla scorta del divieto di cui sopra "chiede se il patrocinio di sagre, feste patronali o iniziative organizzate in collaborazione con associazioni del territorio, che comportino unicamente contributi indiretti, quali la concessione gratuita di locali o strutture, l'esenzione o la riduzione del pagamento della Tosap o del canone per l'occupazione del suolo, rientrino nella limitazione citata, oppure se per sponsorizzazione si debba, invece, intendere uno specifico contratto sottoscritto tra le parti";

- "è noto che nella pratica odierna dei rapporti commerciali tra soggetti economici il fenomeno della sponsorizzazione consiste in una forma di promozione per cui un soggetto (sponsee) si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto (sponsor), il quale attraverso tale "abbinamento" si propone di incrementare la propria immagine e notorietà presso il pubblico";
- "sotto il profilo giuridico manca tutt'oggi una puntuale definizione di fonte normativa, ragion per cui l'individuazione dei tratti caratterizzanti è rimessa all'interprete";
- "in sintesi ... la sponsorizzazione è il contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, attraverso il quale una parte (sponsee), dietro corrispettivo o concorso nelle spese dell'iniziativa, assume l'obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo dell'altra parte (sponsor)";
- "le criticità dell'istituto nel caso in cui ne sia parte la P.A. coinvolgono profili di evidenza pubblica (modalità di scelta della controparte privata), di immagine (non essendo consentito

Sede locale:
 Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20831 Seregno MB
 tel. +39 0362 263.1 - Fax. +39 0362 263.245
 pec: seregno.protocollo@actaliscertymail.it
 www.comune.seregno.mb.it

C.F. 00870790151 - P.I. 00698490968

all'Amministrazione associare il proprio nomen a qualsivoglia iniziativa), nonché di matrice finanziaria laddove comportino oneri a carico dell'ente pubblico”;

- “in relazione a quest’ultimo aspetto interviene il radicale divieto di “spese per sponsorizzazioni” ex art. 6 comma 9 d.l. n. 78/2010, oggetto del quesito proposto”;
- “nel dettaglio, il dubbio avanzato dalla Civica Amministrazione attiene alla sussumibilità in tale divieto delle varie contribuzioni a carico degli enti locali in favore di associazioni private allorché Comuni e Province assumono il patrocinio delle relative iniziative. Le suddette contribuzioni possono rivestire natura diretta, in termini di veri e propri esborsi monetari, oppure ... indiretta, quali concessione gratuita di locali o strutture, esenzione o riduzione del pagamento della Tosap o del canone per l’occupazione del suolo”;
- “orbene, la giurisprudenza civile distingue nettamente l’accordo di patrocinio dal contratto di sponsorizzazione, argomentando che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l’attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand’anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l’attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Si configura, dunque, una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive (Cass. Civ., sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086)”;
- “la Sezione ha valorizzato una nozione lata di sponsorizzazione di matrice giuscontabile, in coerenza con la ratio di riduzione degli oneri a carico delle Amministrazioni e con finalità anti-elusive. In sede consultiva, in merito all’obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61 commi 6 e 15 del d.l. n. 112/2008, ha infatti statuito che “il termine sponsorizzazioni si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento” (delibera n. 2/2009)”;
- “muovendo da quest’ultima estensione oggettiva, il Collegio osserva che il divieto di spese per sponsorizzazioni ex d.l. n. 78/2010 presuppone, altresì, un vaglio di natura teleologica. Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc.”;
- “in sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all’associazionismo locale l’elemento che connota, nell’ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt’ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria. L’attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione”;
- “questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall’ente locale in modo inequivocabile nella motivazione del provvedimento. L’Amministrazione avrà cura di evidenziare i presupposti di fatto e l’iter logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio”;

TENUTO CONTO che l’attività oggetto dell’iniziativa in esame rientra nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, in via mediata, da una istituzione rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione;

VISTI l'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e la delibera CIVIT n. 59 del 15 luglio 2013, che prevede l'individuazione, la quantificazione e la pubblicizzazione dei benefici, anche indiretti (es. in beni o servizi o riduzioni/agevolazioni tariffarie) collegati alla concessione del patrocinio;

ESAMINATA l'unita relazione del servizio proponente, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, nella quale si dà atto della presenza degli elementi di fatto e diritto che consentono l'adozione del patrocinio;

CONCEDE

- 1) Il patrocinio, con utilizzo del logo del Comune di Seregno, a E.N.P.A. Sezione di Monza e Brianza, per la campagna anno 2019 contro il fenomeno dell'abbandono estivo di animali, come da proposta presentata con nota prot. n. 33826 del 18.06.2019, mediante la stampa e affissione di n. 50 manifesti e relativa pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Seregno;
- 2) di dare atto che il beneficio indiretto concesso con il presente patrocinio, relativo alla stampa di n. 50 manifesti ammonta ad € 115,00 + IVA;
- 3) di dare atto che, in base a quanto espresso nella relazione e nei documenti ad essa allegati:
 - a) la concessione di patrocinio obbliga il soggetto patrocinato a realizzare l'iniziativa secondo i tempi e le modalità proposte o eventualmente concordate con l'Amministrazione Comunale,
 - b) la concessione di patrocinio non elimina l'obbligo dell'ente patrocinato di acquisire tutte le autorizzazioni e i documenti eventualmente necessari al corretto svolgimento delle iniziative, dandone comunicazione al servizio cui è stata inoltrata la domanda, nonché ai servizi comunali preposti alla vigilanza sulle iniziative stesse;
- 4) di dare atto altresì che il servizio competente procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Seregno dell'estratto del presente atto in ossequio all'art.27, comma 2 del Decreto Legislativo 33/2013.

Seregno, 25 giugno 2019

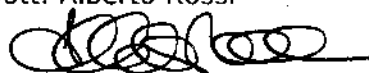
Responsabile del procedimento
e dell'istruttoria

Il Comandante

Cristina D.ssa Ruffa



Il Sindaco
Dott. Alberto Rossi





Città di Seregno

COMANDO POLIZIA LOCALE

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Premesso che con e-mail prot. n. 33826 del 18/06/2019 l'E.N.P.A. Ente Nazione Protezione Animali ha proposto al Comune di Seregno l'adesione alla campagna contro l'abbandono estivo di animali anno 2019;

premessi, altresì, che l'adesione comporta l'utilizzo del logo del Comune sui manifesti predisposti da ENPA, da stampare e affiggere a spese del Comune o da diffondere tramite i propri canali informatici;

dato atto che è consuetudine negli anni aderire alla campagna mediante la stampa e affissione di n. 50 manifesti e alla pubblicazione del manifesto sul sito istituzionale del Comune;

considerato che, in caso di adesione, il costo complessivo a carico Comune per la stampa di n. 50 manifesti risulta di € 115,00 + IVA;

valutato che la normativa vigente demanda ai Comuni un ruolo fondamentale nella prevenzione del randagismo, motivo per cui è ritenuto conveniente aderire alla campagna contro l'abbandono di animali e farsi carico delle spese per la stampa dei manifesti, a vantaggio dell'abbattimento dei costi del randagismo sulla collettività;

si ritiene opportuno aderire alla campagna 2019 promossa da E.N.P.A. contro il fenomeno dell'abbandono estivo di animali.

Seregno, 25.06.2019

IL COMANDANTE
Cristina D.ssa Ruffa

IL DIRIGENTE
Dott. Mario Spoto